

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 Del 23-11-18

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA ALIQUOTA TASI PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 09:30, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CIAMPAGLIA ROBERTO	P	BUONO SIMONE	P
SARROCCO JUAN OLINDO	P	TROIANO LUIGI	A
IARUSSI GIANCARLO	P	CIAMPAGLIA LUISA	P
MONACO STEFANIA	P	CIPRIANI FRANCA	P
DI PARDO PATRICIA	A	COMO FRANCO	A
GENTILE FRANCO	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor VITTORIO DOTT. ORLANDO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CIAMPAGLIA ROBERTO in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, nominando scrutatori i Consiglieri Signori:

Immediatamente eseguibile	S	
---------------------------	---	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato

decreto-legge n. 201, del 2011.

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'articolo 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ... ”*;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2018, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2017;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 30/04/2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 22/01/2018, con la quale, per l'anno di imposta 2018, è stato deciso:

- *l'applicazione della TASI nella misura del 2 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9);*
- *aliquota per gli altri immobili nella misura dello 0,8 per mille per gli immobili per i quali è istituita l'aliquota di base dell'IMU (10,6 PER MILLE), nel rispetto del vincolo di cui all'art.1 comma 677 della Legge 147/2013;*

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. A), legge n. 205/2017 (legge di Stabilità 2018) il quale sospende, per il 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015..... Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui

all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune di Rivisondoli, per l'anno di imposta 2019:

- conferma la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2018 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Ritenuto quindi di:

- confermare per l'anno 2019 la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. b) della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Beni-merce	1 per mille
Altri immobili	0,8 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) il quale ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole di Regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta dalla Responsabile dell'Area finanziaria contabile;

Con voti sei favorevoli e due voti contrari (Ciampaglia Luisa e Cipriani), espressi a scrutinio palese:

DELIBERA

- 1) di confermare, per l'anno 2019, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, come modificato dalla legge n. 232/2016, applicata sulle seguenti fattispecie imponibili;
- 2) di confermare, per l'anno 2019, in coerenza con il principio di cui all'art.1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2016), così come modificato dall'art.1, comma 37, lett.a), della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) le aliquote da applicare ai fini TASI , dando atto che le stesse non hanno subito modifiche rispetto a quelle dell'anno 2018:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9)	2 PER MILLE
Beni merce	1 PER MILLE
Altri immobili	0,8 PER MILLE
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Quindi con separata votazione e con sei voti favorevoli e due voti contrari (Ciampaglia Luisa e Cipriani):

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, in relazione all'urgenza, immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.lgs n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO-PRESIDENTE
CIAMPAGLIA ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VITTORIO DOTT. ORLANDO

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

venga pubblicata all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Rivisondoli, li 27-11-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
VITTORIO DOTT. ORLANDO

SI ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Rivisondoli, li 27-11-18

IL MESSO COMUNALE
Galante Domenico Simone

SI ATTESTA

- è divenuta esecutiva il _____ per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il _____ per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art.134, comma 3, T.U. n. 267/2000.

Rivisondoli, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
VITTORIO DOTT. ORLANDO
